



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del citato decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell'O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d'Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i "Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l'iscrizione al Registro Nazionale" elaborati dall'Osservatorio;

VISTA la richiesta d'iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, relativa al Paesaggio: "I Vigneti terrazzati della Valle di Cembra", presentato dal Comitato VI.VA.CE. nota prot. in entrata n. 0000925 del 19/01/2015 e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Mipaaf prot.n. 0004046 del 20/02/2015 con la quale si comunicava al Comitato VI.VA.CE il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall'O.N.P.R. nella seduta del 26/01/2015;

VISTA la nota prot. in entrata n. 0017177 del 29/05/2020 con la quale il Comitato VI.VA.CE. in collaborazione con l'Università Libera Bolzano ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato: "I Vigneti terrazzati della Valle di Cembra" con gli allegati previsti;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all'O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 9102417 del 8 settembre 2020) dal quale si evince che il Paesaggio "I Vigneti terrazzati della Valle di Cembra", risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali;

VISTO il verbale della riunione del 9 settembre 2020, nella quale l'O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all'unanimità dei presenti, il parere positivo all'iscrizione del Paesaggio Rurale "I Vigneti terrazzati della Valle di Cembra" al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali;

DECRETA

Art. 1

1. il Paesaggio Rurale "I Vigneti terrazzati della Valle di Cembra", candidato dal Comitato VI.VA.CE. in collaborazione con l'Università Libera di Bolzano, è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole e delle conoscenze tradizionali con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione al Registro Nazionale, il Ministero, su proposta dell'O.N.P.R., procederà, alla sua cancellazione.

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione in una sezione dedicata e facilmente accessibile del sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Teresa Bellanova

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005